Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Lunedì, 26 settembre** — **Numero 226**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 25 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Errata-corrige.

Il R. decreto 20 agosto 1921, n. 1125, riguardante il cambio della valuta austro-ungarica nei territori della Dalmazia annessi al Regno, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 25 stesso mese n. 201, per inesattezza della copia trasmessaci, richiama nella intestazione e nel 1° comma dell'art. 1° il R. decreto 10 luglio 1921, n. 739, invece che 10 *giugno* 1921, n. 739.

Altro errore, sempre per inesattezza della copia trasmessaci, si riscontra al principio del predetto decreto, e cioè nell'epigrafe, nella quale si dice: Visto il R. decreto 10 giugno 1921, n. 73, mentre doveva dirsi n. 739 come qui si rettifica.

Regio decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, *relativo alla sistemazione amministrativa delle nuove Provincie.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduti i RR. decreti 22 luglio 1920, n. 1233, e 14 agosto 1920, n. 1234;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I commissari generali civili istituiti in Trento e Trieste con il R. decreto 22 luglio 1920, n. 1233, e il commissario civile in Zara istituito con il R. decreto 17 dicembre 1920, n. 1788 continuano ad esercitare per i territori di loro giurisdizione, le funzioni proprie all'Autorità politica provinciale e quelle che per la legislazione del cessato regime, in quanto ancora in vigore spettavano ai luogotenenti.

Con R. decreto promosso dal presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri interessati, saranno determinati i rapporti delle varie autorità provinciali con i commissari predetti e i rapporti di questi e di quelle con i Ministeri competenti che abbiano assunto o stiano per assumere la gestione degli affari per le nuove Provincie.

Riservato per l'avvenire l'esercizio del potere legislativo nelle vie costituzionali e da parte del Governo del Re nei limiti delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e degli articoli 3 e 5 del presente decreto, è riconosciuta piena efficacia ai decreti e alle ordinanze sinora emanati in materia legislativa dai governatori, dai commissari generali civili e dal commissario civile di Zara.

Sono poste fuori di vigore le disposizioni del Regio decreto 22 luglio 1920, n. 1233, che contrastino con le norme del presente decreto e con quelle che sulla base delle stesse saranno pubblicate dal Governo del Re.

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di delegare, per determinate circoscrizioni, a funzionari di grado non inferiore a vice prefetto l'esercizio delle funzioni dell'autorità politica provinciale per determinate materie.

Tali funzionari, come pure quello che sostituisce il commissario generale civile nella propria sede, recano il titolo di vice commissari generali civili.

Le disposizioni relative sono prese per decreto Reale.

Art. 3.

In via provvisoria e sino a che non sia provveduto in via costituzionale alla rappresentanza delle Provincie, il Governo del Re può affidare a Giunte provinciali straordinarie l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite dai vigenti regolamenti provinciali alle Diete e alle Giunte provinciali.

Le norme per la composizione delle Giunte provinciali per il loro funzionamento e l'efficacia delle loro deliberazioni sono stabilite con R. decreto, il quale potrà anche adattare alle attuali esigenze le disposizioni di carattere formale dei regolamenti provinciali.

Qualora si presenti riconosciuta urgenza di un provvedimento legislativo di competenza delle Diete provinciali, vi si provvederà con Regio decreto su proposta della Giunta provinciale competente, per territorio.

Art. 4.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione di questo decreto saranno compiute nelle nuove Provincie le elezioni per i Comuni.

Per tali elezioni il Governo del Re, sentite le Giunte provinciali di cui all'articolo precedente e, in quanto non siano ancora costituite, sentiti i commissari straordinari per le Amministrazioni autonome sinora in funzione, è autorizzato ad estendere alle nuove Provincie con i necessari adattamenti le disposizioni sulle elezioni amministrative contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, prendendo, ove l'interesse pubblico lo richieda, anche provvedimenti transitori per modificare circoscrizioni comunali.

Per la città di Trento e per le altre città con proprio Statuto, che con l'approvazione dell'Amministrazione provinciale autonoma ne abbiano fatto richiesta prima dell'entrata in vigore di questo decreto, sarà convenientemente adattato al nuovo ordinamento elettorale il sistema della rappresentanza proporzionale, stabilito con la legge provinciale 7 febbraio 1914, (Bollettino Leggi provinciali n. 13).

Art. 5.

È data facoltà al Governo del Re di prendere in casi di urgenza i provvedimenti indifferibili per modificare e abrogare nelle nuove Provincie leggi del cessato regime e decreti e ordinanze emanati con efficacia legislativa dai cessati governatori, dai commissari generali civili e dal commissario civile in Zara.

Saranno sentite quando sia possibile, le Commissioni consultive istituite per la sistemazione amministrativa delle nuove Provincie.

Art. 6.

Ove nelle leggi e nei decreti emanati dopo l'annessione delle nuove Provincie e da emanarsi in avvenire non sia stato espressamente disposto in ordine alla loro entrata in vigore nelle Provincie medesime, l'applicazione di tali leggi e decreti nelle dette Provincie è sospesa fino a che non siano pubblicate norme di coordinamento e di esecuzione con le forme stabilite dall'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e dall'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778.

Art. 7.

Il presente decreto, che entra in vigore col giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 31 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1271, *concernente il trasporto di capitolo, col relativo stanziamento, dallo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra a quello del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1921-922.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 luglio 1921, n. 1013;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il capitolo n. 70 « Spese per l'Amministrazione civile nelle nuove Provincie ed in generale per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081, modificato col R. decreto 20 novembre 1919, n. 2270 » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-922, col relativo stanziamento di lire trecentocinquanta milioni (L. 350.000.000) è trasportato, col n. 235 *ter*, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Art. 2.

Tutti gli atti emessi con imputazione al suindicato capitolo n. 70 dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-922 si intendono riferiti al corrispondente capitolo n. 235-*ter* dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — GASPAROTTO.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1272, *che modifica il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito, 14 luglio 1898, n. 380, relativamente alla indennità cavalli e foraggi pei cavalli degli ufficiali.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA,

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 7 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito è sostituito dal seguente:

« Art. 7. — L'indennità cavalli è dovuta agli ufficiali che hanno diritto a razioni foraggio e che sono provvisti di cavallo di servizio (da sella) di loro proprietà o di carica ».

Art. 2.

Perdono il diritto alla razione foraggio gli ufficiali collocati in disponibilità, in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria ordinaria e speciale e a riposo.

Gli ufficiali collocati in aspettativa perdono il diritto alla razione foraggio quando l'aspettativa superi la durata di mesi quattro.

La durata dell'aspettativa si computa (agli effetti della perdita del diritto alla razione foraggio) dalla decorrenza del provvedimento o dalla data di partecipazione di questo, se posteriore alla sua decorrenza.

Gli ufficiali che, dopo una prima aspettativa non superiore a quattro mesi, ne ottengono un'altra con la quale viene oltrepassato in complesso il detto periodo di tempo, perdono il diritto alle razioni foraggio per il tempo eccedente i primi quattro mesi.

Art. 3.

Le anzidette disposizioni hanno vigore dal 1° febbraio 1921.

Disposizioni transitorie.

Art. 4.

Agli ufficiali che hanno diritto a razioni foraggio e sono provvisti di cavallo è concessa gratuitamente la paglia da lettiera, nella stessa misura stabilita per i cavalli di truppa, sino a tutto il 30 giugno 1922.

Art. 5.

Gli ufficiali, aventi diritto a razioni foraggio e temporaneamente sprovvisti di cavallo, conserveranno la intera indennità cavalli dal 1° febbraio al 31 maggio 1921. Dal 1° giugno 1921 e fino al 31 ottobre 1922 detta indennità sarà ridotta alla metà.

Art. 6.

Gli ufficiali, cui per effetto del R. decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1894, viene ridotto il numero delle razioni foraggio o soppresso il diritto alle medesime, conservano quelle a cui avevano diritto sino al giorno in cui si disfanno dei cavalli, nel limite massimo di sessanta giorni.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GASPAROTTO — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 21 luglio 1921, n. 1262, *che aumenta la retribuzione per il servizio di guardia notturna a favore dei custodi delle antichità e belle arti.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 7 agosto 1909, n. 668;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, numero 1862;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La retribuzione di L. 2 per ogni notte di servizio di 12 ore, stabilita pei custodi delle antichità e belle arti dall'art. 11 del R. decreto 7 agosto 1909, n. 668, temporaneamente portata a L. 2,50 mediante decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1862, viene definitivamente elevata a L. 5.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — CORBINO.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1216. Regio decreto 7 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica il Ministero stesso viene autorizzato ad accettare la donazione fatta dall'on. prof Girolamo Vitelli di cartelle del Debito pubblico, consolidato 5 0|0, per la somma totale di L. 6000 nominali, la cui rendita sarà devoluta per l'insegnamento del disegno e di altra materia utile all'apprendimento di arti e mestieri, insegnamento da istituire, in memoria della madre signora Maria Vittoria Casella in Vitelli, presso le scuole elementari superiori del comune di Santa Croce del Sannio.

N. 1219. Regio decreto 31 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene omologata la deliberazione 17 febbraio 1921 del Consiglio comunale di Formia (Caserta) concernente la modificazione dell'art. 4 del regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel Comune stesso.

N. 1224. Regio decreto 7 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene approvato lo statuto organico della fondazione 3 novembre 1918 pro combattenti della Prima armata.

N. 1238. Regio decreto 4 agosto 1921, col quale sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la mutualità scolastica di Pettineo (Messina) viene eretta in Ente morale e viene approvato lo statuto relativo.

N. 1242. Regio decreto 13 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Invorio Inferiore (Novara) viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e viene omologato il regolamento relativo.

N. 1243. Regio decreto 13 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Varallo Sesia (Novara) viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e viene omologato il regolamento relativo.

N. 1244. Regio decreto 13 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene omologata la deliberazione 20 aprile 1921 del Consiglio comunale di Baveno (Novara) concernente modificazioni degli articoli 2 *d*), 3, 4 e 5 del regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel Comune stesso